



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA  
QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA  
E DELL'ACQUACOLTURA  
PEMAC IV

AOOPEMAC - DGFEMAC	
REGISTRO UFFICIALE	
N°	4602
DATA	1.3.2017

A tutti gli Uffici marittimi  
LL.SS.  
**Per il tramite del Reparto  
pesca marittima**

E, p.c. Alle Associazioni  
nazionali di categoria

Alle Organizzazioni sindacali  
di settore

TRASMISSIONE VIA MAIL


**Oggetto: Decreto Ministeriale 29 settembre 2016 – “Individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti ai proprietari di unità di pesca che effettuano l'arresto definitivo delle attività di pesca di cui all'art. 34 del regolamento (UE) n. 508/2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca”. – Accertamento attività di pesca e Verifica dei casi di esclusione di cui all'art.106 del Reg. (UE) n.966/2012.**

Con riferimento ai numerosi quesiti relativi al provvedimento in oggetto, pervenuti alla scrivente Direzione generale si rappresenta quanto segue.

In via preliminare occorre precisare che, in base a quanto stabilito al comma 2 lettera a) dell'art.34 del Reg. (UE) 508/2014, *“Il sostegno per l'arresto definitivo dell'attività di pesca è concesso: ai proprietari di pescherecci dell'Unione registrati come attivi e che hanno svolto attività di pesca in mare per almeno 90 giorni all'anno nel corso degli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno”.*

Premesso quanto sopra, dovrà intendersi che l'attività di pesca in mare non può essere certificata con il solo “armamento” del peschereccio, in quanto ciò non assicura che, effettivamente, l'imbarcazione abbia svolto attività di pesca in mare. Si ritiene, altresì, che “l'armamento” del peschereccio costituisca una condizione necessaria, ma non sufficiente a dimostrare l'attività di pesca in mare.

Pertanto, al fine di accertare l'attività di pesca in mare, sulla base delle indicazioni della Commissione Europea ed in linea con gli obblighi comunitari a cui sono assoggettate le unità da pesca, le verifiche da effettuare per le unità di lunghezza uguale o superiore ai 10 metri fuori tutto, devono basarsi sui controlli incrociati con



94

VMS, dei giornali di bordo (cartacei e/o elettronici), dei dati sugli sbarchi, e / o note di vendita.

Per quanto concerne, invece, la verifica inerente l'art.106 del Reg. (UE) n.966/2012 si rimanda a quanto previsto dal codice degli appalti di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nello specifico per l'esclusione in caso di gravi violazioni relative ad un omesso pagamento di imposte e tasse (art.80 comma 4) si deve tener conto della circostanza che in ambito tributario si considerano "violazioni gravi" quelle relative ad un omesso pagamento di imposte e tasse superiore a €10.000,00 (art.48 bis, commi 1 e 2 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602)

Alla luce di quanto sopra, le Autorità marittime che avessero già provveduto all'accertamento dell'attività di pesca e/o del rispetto di quanto previsto all'art.106 del Reg. (UE) n.966/2012 e alla trasmissione dell'attestazione di cui all'allegato B del D.M. 29 settembre 2016, sono invitate ad effettuare nuovamente il controllo delle giornate di attività di pesca e/o dell'art.106 del Reg. (UE) n.966/2012 e a comunicarne, tempestivamente, alla scrivente Direzione generale le risultanze se difformi da quelle già comunicate.

Riccardo Rigillo  
Direttore Generale

